



PROVINCIA DI SAVONA

ATTO DIRIGENZIALE

SETTORE: AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

SERVIZIO: PERSONALE

CLASSIFICA 006.003.006 FASCICOLO 1/2017

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE NON DIRIGENTE - ANNO 2017 E RIDETERMINAZIONE FONDO ANNO 2016

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

RICHIAMATI gli articoli 31 e 32 del CCNL 22/1/2004 che individuano dettagliatamente le fonti di finanziamento del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività;

ATTESO che il fondo rappresenta la disponibilità finanziaria necessaria per mettere in atto le politiche di sviluppo delle risorse umane che dovrà essere ripartita per le diverse voci finalizzate a *“promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali”* (art. 17 CCNL 1/4/1999);

CONSIDERATO che l'articolo 31, commi 2 e 3, riclassificano le risorse decentrate del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, istituite dall'articolo 15 del CCNL 1/4/99, in “stabili” aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e “variabili” aventi carattere di eventualità e di variabilità;

RICHIAMATI:

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 557, come sostituito dall'articolo 14, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”*;

- il comma 557 quater della medesima legge n. 296/2006 aggiunto dal comma 5 bis dell'articolo 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: *“gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;
- l'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 che prevede *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*;
- l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che prevede: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs n.75 del 25 maggio 2017 che prevede: *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*
- la legge n. 56 del 7 aprile 2014 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* che ha ridefinito l'assetto delle istituzioni locali e in particolare, ai commi da 51 a 100, ha disciplinato l'organizzazione e le funzioni di competenza dell'ente Provincia, quale ente di area vasta, prevedendo un percorso di riordino concertato tra le istituzioni della Repubblica e che all'articolo 1 comma 96 lettera a) prevede che *“Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio in godimento all'atto del trasferimento”*;
- la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che ha stabilito al comma 421 che gli enti di area vasta rideterminano la dotazione organica in misura pari al 50% della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 56/2014 tenuto conto delle funzioni attribuite dalla stessa legge 56/2014 e al comma 424 che le regioni e gli enti locali destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato per la ricollocazione nei propri

- ruoli del personale degli enti di area vasta in soprannumero;
- la legge della Regione Liguria n. 15 del 10 aprile 2015 *“Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56”* che, all'articolo 9 comma 1, prevede che al personale delle Province e della Città metropolitana trasferito alla Regione si applica il trattamento economico e giuridico in godimento al momento del trasferimento stabilito dalla legge 56/2014 e successive modificazioni e integrazioni;
- la circolare n. 1/2015 del 29 gennaio 2015 con cui la Funzione Pubblica ha chiarito che la riduzione della spesa del personale prevista dal comma 421 della legge 190/2014 si coordina con la graduale ricollocazione del personale in soprannumero a cui si aggiunge la riduzione della spesa di personale in relazione alle cessazioni dal servizio previste dalla disciplina vigente;
- la nota del 27 marzo 2015 con cui la Funzione Pubblica ha ulteriormente chiarito che per i processi disciplinati dalla legge 190/2014 la mobilità è finanziata a valere sulle risorse da destinare alle assunzioni o sui finanziamenti appositamente stanziati dalle regioni, fermo restando che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale deve essere ridotto in misura proporzionale al trasferimento del personale stesso;

PREMESSO che, con atto n. 1224 del 15 aprile 2016, la sottoscritta Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale, provvedeva alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2016, nella misura complessiva di Euro 681.387, al lordo del recupero delle somme per mancato rispetto del patto di stabilità 2014;

VISTO il parere espresso dalla Corte dei Conti, Sezione Controllo della Lombardia con deliberazione n. 324/2011, confermato da successivi pareri (cfr. n. 116/2014/PAR), che con riferimento alla decurtazione dei fondi ha precisato che la consistenza degli stessi deve essere *“conteggiata a saldo comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. Si opererà, così, una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento”*, mentre, per l'anno successivo, *“si applicherà la riduzione della quota annuale intera per le cessazioni del 2011, e, se dovessero intervenire ulteriori cessazioni nel 2012, del rateo ad esse corrispondenti.”* ;

VISTO il decreto del Presidente della Provincia in data odierna, con cui vengono confermate le linee di indirizzo proposte dal Dirigente del Settore Affari Generali e del Personale per la rideterminazione del fondo risorse decentrate anno 2016 e per la quantificazione delle risorse decentrate relative al fondo per l'anno 2017 personale non dirigente, nel rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e della normativa vigente;

RICHIAMATA integralmente la relazione allegata al decreto sopra indicato a cui si rinvia per il dettaglio delle modalità di calcolo seguite;

RITENUTO necessario, sulla base di quanto indicato nella relazione approvata con il decreto del Presidente, procedere alla rideterminazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 operando come segue:

- integrazione delle risorse stabili, come previsto dalla normativa vigente, per i ratei di anzianità del personale cessato per € 28.792

- decurtazioni per trasferimento di personale alla Regione Liguria dal 1° luglio 2015 a seguito del riassorbimento delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. l), del CCNL 1° aprile 2000 per € 172.880 (€ 157.152 in parte stabile ed € 15.728 in parte variabile) che corrispondono agli effettivi risparmi di spesa per il personale trasferito, come previsto dalla legge n. 56/2014;
- riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 di € 118.023 pari al 12,99% del Fondo 2015, maggiorato del rateo di RIA dei cessati 2015 non inserito in tale fondo calcolata neutralizzando le 62 unità di personale trasferite alla Regione Liguria per riassorbimento funzioni delegate per cui opera già la decurtazione di cui al punto precedente e computando l'esatto numero dei dipendenti effettivamente in servizio al 31 dicembre 2016 che è di 204 unità anziché 200 come ipotizzato in sede di prima costituzione del fondo 2016 e come dettagliato nella tabella che segue:

personale al 1° gennaio 2015 decurtato di n. 62 unità di personale transitato alla Regione Liguria	265
personale al 31 dicembre 2015	220
Media 2015	242,5

personale al 1° gennaio 2016	218
personale al 31 dicembre 2016	204
Media prevista 2016	211

riduzione percentuale	-12,99%
------------------------------	---------

Fondo stabile 2015	€ 857.375
Fondo variabile 2015 di riferimento	€ 34.260
Fondo 2015	891.635
Importo utilizzato ai fini calcolo decurtazione art. 1, c. 236, l. 208/15 (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015)	908.568

decurtazione da operare	-118.023
--------------------------------	----------

Tetto massimo 2016	773.612
---------------------------	----------------

- conferma della decurtazione permanente di € 169.231 per riduzione del personale non dirigente a tempo indeterminato anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 (pari al 12,24% rispetto al fondo dell'anno 2010)
- ulteriore decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 di € 2.730 per rispettare il limite dato dalla differenza tra le risorse 2016 così rideterminate e il tetto massimo da rispettare;

DATO ATTO che il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 per il personale non dirigente così rideterminato ammonta ad € 773.612, al lordo del recupero di € 44.850 per mancato rispetto del patto di stabilità 2014, con una maggiore disponibilità rispetto al fondo 2016 approvato con atto n. 1224 del 15 aprile 2016 di € 92.225 che saranno riportati come somme non utilizzate sul fondo 2017, come risulta dall'allegato B) parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017, secondo i criteri e degli indirizzi approvati con decreto del Presidente in data odierna e già adottati nella rideterminazione del fondo 2016, come segue:

- integrazione delle risorse stabili, come previsto dalla normativa vigente, per i ratei di anzianità del personale cessato per € 31.608;
- decurtazioni per trasferimento di personale alla Regione Liguria dal 1° luglio 2015 a seguito del riassorbimento delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. l), del CCNL 1° aprile 2000 per € 172.880;
- riduzione ai sensi dell'articolo 23 c.2 del D.Lgs n. 75 del 25.5.2017 di € 138.647 pari al 15,26% del Fondo 2015, maggiorato del rateo di RIA dei cessati 2015 non inserito in tale fondo, calcolata neutralizzando le unità di personale trasferito alla Regione Liguria per riassorbimento funzioni delegate per cui opera già la decurtazione di cui al punto precedente e ricomprendendo tra le cessazioni dell'anno 2016 anche quelle avvenute nel corso dell'anno 2017 ma riferite ad unità di personale dichiarato in soprannumero a seguito del processo di riduzione della dotazione organica e della conseguente ricollocazione del personale disposto dalla legge n. 190/2014 in attuazione della riforma delle province, secondo la tabella che segue

personale al 1° gennaio 2015 decurtato di n. 62 unità di personale transitato alla Regione Liguria	265
personale al 31 dicembre 2015	220
Media 2015	242,5

personale al 1° gennaio 2016	218
personale previsto al 31 dicembre 2016 decurtato di n. 11 unità di personale appartenente al corpo di polizia provinciale cessate nel 2017	193
Media prevista 2016	205,5

riduzione percentuale	-15,26%
------------------------------	---------

Fondo stabile 2015	€ 857.375
Fondo variabile 2015 di riferimento	€ 34.260
Fondo 2015	891.635
Importo utilizzato ai fini calcolo decurtazione art. 1, c. 236, l. 208/15 (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015)	908.568

decurtazione da operare	-138.647
--------------------------------	----------

- conferma della decurtazione permanente di € 169.231 per riduzione del personale non dirigente a tempo indeterminato anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 (pari al 12,24% rispetto al fondo dell'anno 2010);
- previsione, quali uniche fonti di costituzione del fondo 2017 – parte variabile, dei risparmi dello straordinario relativi all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera m) del CCNL del 01/04/1999 che ammontano ad € 48.959 e delle somme non utilizzate del Fondo 2016 come sopra rideterminato pari ad € 92.225;

DATO ATTO che la Provincia di Savona nell'anno 2016, come certificato con provvedimento dirigenziale n. 1631 del 18/05/2017, ha rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale, previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge finanziaria 2007;

DATO ATTO che, con pronuncia n. 39/2016, acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016, la Corte dei Conti ha accertato l'illegittima costituzione dei fondi per le risorse decentrate sia del personale dirigente che del personale non dirigente per gli anni dal 2006 al 2011 e ne ha disposto il recupero;

DATO ATTO che, come indicato nella pronuncia n. 39/2016 della Corte dei Conti, questa Provincia è tenuta, nell'arco temporale intercorrente tra il 2017 e il 2022, a recuperare la somma complessiva di Euro 538.206 sul fondo per le risorse decentrate, con le modalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, del decreto legge n. 16 del 2014, convertito nella legge n. 68 del 2014;

VISTO l'articolo 11, comma 1, lettera f) del D.Lgs n.75 del 25 maggio 2017 che, come già indicato dall'articolo 1, comma 15-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, prevede: *“Le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali. Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero”*;

CONSIDERATO che con il decreto del Presidente della Provincia sopra richiamato è stato stabilito di procedere alla riduzione del fondo 2017 per recupero previsto dalla pronuncia n. 39/2016 in un periodo di undici anni ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle modalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f) del decreto legge sopra richiamato in quanto la Provincia di Savona ha adottato misure di contenimento della spesa sia con il ricorso a convenzioni con altri Enti per il servizio di Segreteria Provinciale e del Servizio Sistemi informativi, sia attraverso una razionalizzazione delle partecipazioni societarie quali ad esempio la fusione di ACTS (dove la Provincia contribuiva al piano industriale con una somma pari a circa Euro 254.000) per incorporazione inversa in TPL e la decisione di dismettere quote quali quelle di SPES dove la Provincia versava un contributo annuale di circa Euro 154.000;

ATTESO che la quantificazione del fondo anno 2017, ai sensi degli articoli 31, 32 del CCNL 22/1/2004, dell'articolo 4 del CCNL 9/5/2006, dell'articolo 8 del CCNL 11/4/2008 e dell'articolo 4 del CCNL 31/7/2009, è quella individuata nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO che le fonti di finanziamento del fondo 2017 per un totale di € 742.123 oltre ad € 92.225 per somme non utilizzate del Fondo dell'anno precedente e al lordo del recupero derivate dalla pronuncia della corte dei Conti sono disponibili sul Bilancio di Previsione 2017 nei limiti del bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 267/00 combinato con il comma 756 dell'articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 e il comma 3 dell'articolo 1-ter del Decreto Legislativo n. 78/2015 come modificato dall'art. 18, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;

DATO ATTO che alle risorse complessive del fondo 2017 sono da aggiungere i compensi correlati

alle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 01/04/1999 a titolo di incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento in corso di predisposizione e i compensi di avvocatura per sentenze favorevoli all'Ente di difficile quantificazione in sede di previsione e che saranno, pertanto, definiti in sede di consuntivo;

VERIFICATO, altresì, che tali fondi rientrano nei limiti del tetto di spesa per il personale previsti dalla normativa vigente, nonché rispettano quanto previsto dalle normative stesse in termini di contenimento della dinamica delle risorse per la contrattazione integrativa;

RICHIAMATO l'art. 4 del CCNL 22/1/2004 che, al comma 1, prevede che "Le modalità di utilizzo delle risorse sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale";

VISTI:

- l'articolo 107 del decreto legislativo n. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- il vigente statuto provinciale in ordine alle funzioni dirigenziali;
- l'articolo 18 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplina le funzioni dirigenziali;
- gli articoli 22 e 23 del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano la delega di funzioni e la sostituzione dei dirigenti;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000;

DISPONE

1. **DI RIDETERMINARE** il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 per il personale non dirigente attuando le seguenti operazioni:
 - integrazione delle risorse stabili, come previsto dalla normativa vigente, con i ratei di anzianità del personale cessato per € 28.792;
 - decurtazioni per trasferimento di personale alla Regione Liguria dal 1° luglio 2015 a seguito del riassorbimento delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. 1), del CCNL 1° aprile 2000 per € 172.880 (somma corrispondente agli effettivi risparmi di spesa per il personale trasferito, come previsto dalla legge n. 56/2014);
 - riduzione ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 di € 118.023 pari al 12,99% del fondo 2015, maggiorato del rateo di RIA dei cessati 2015 non inserito in tale fondo, calcolata neutralizzando le unità di personale trasferito alla Regione Liguria per riassorbimento delle funzioni delegate per cui opera già la decurtazione di cui al punto precedente e computando l'esatto numero dei dipendenti effettivamente in servizio al 31 dicembre 2016 e come dettagliatamente illustrato in premessa;
 - conferma della decurtazione permanente di € 169.231 per riduzione del personale non dirigente a tempo indeterminato anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del

decreto legge n. 78/2010 (pari al 12,24% rispetto al fondo dell'anno 2010)

- ulteriore decurtazione ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 di € 2.730 per rispettare il limite dato dalla differenza tra le risorse 2016 così rideterminate ed il tetto massimo del fondo da rispettare;
2. **DI DARE ATTO** che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016 così costituito ammonta ad € 773.612 al lordo del recupero di € 44.850 per mancato rispetto del patto di stabilità 2014 con una maggiore disponibilità rispetto al fondo 2016 approvato con atto n. 1224 del 15 aprile 2016 di € 92.225 che saranno riportati come somme non utilizzate anno precedente sul fondo 2017, come risulta dall'allegato B) parte integrante del presente provvedimento;
3. **DI COSTITUIRE** il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2017 operando come segue :
- integrazione delle risorse stabili, come previsto dalla normativa vigente, con i ratei di anzianità del personale cessato per € 31.608;
 - decurtazione per trasferimento di personale alla Regione Liguria dal 1° luglio 2015 a seguito del riassorbimento delle funzioni delegate, ai sensi dell'art. 15, c. 1, lett. 1), del CCNL 1° aprile 2000 per € 172.880 (€ 157.152 per la parte stabile ed € 15.728 per la parte variabile) quale somma corrispondente agli effettivi risparmi di spesa per il personale trasferito, come previsto dalla legge n. 56/2014;
 - riduzione ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 di € 138.647 pari al 15,26% del Fondo 2015, maggiorato del rateo di RIA dei cessati 2015 non inserito in tale fondo, calcolata neutralizzando le unità di personale trasferito alla Regione Liguria per riassorbimento funzioni delegate per cui opera già la decurtazione di cui al punto precedente e ricomprendendo tra le cessazioni dell'anno 2016 anche quelle avvenute nel corso dell'anno 2017 ma riferite ad unità di personale dichiarato in soprannumero a seguito del processo di riduzione della dotazione organica e della conseguente ricollocazione del personale disposto dalla legge n. 190/2014 in attuazione della riforma delle province,
 - conferma della decurtazione permanente di € 169.231 per riduzione del personale non dirigente a tempo indeterminato anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010 (pari al 12,24% rispetto al fondo dell'anno 2010);
 - previsione, quali uniche fonti di costituzione del fondo 2017 – parte variabile, dei risparmi dello straordinario relativi all'anno 2016, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera m) del CCNL del 01/04/1999 che ammontano ad € 48.959 e delle somme non utilizzate del Fondo 2016 come sopra rideterminato pari ad € 92.225;
 - decurtazione per il recupero conseguente alla pronuncia della Corte dei Conti n. 39/2016 acquisita agli atti con protocollo n. 22814 del 19 aprile 2016, applicando anche le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, lettera f) del D.Lgs n. 75 del 25 maggio 2017 e come già previsto dall'articolo 1, comma 15-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, prevedendo, quindi, un recupero della somma in undici anni;

4. **DI DARE ATTO**, che il fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente, per l'anno 2017, secondo quanto disposto dagli articoli 31, 32 del CCNL 22/1/2004, dall'articolo 4 del CCNL 9/5/2006, dall'articolo 8 del CCNL 11/4/2008 e dall'articolo 4 del CCNL 31/7/2009 è costituito come risulta dall'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. **DI DARE ATTO** che gli oneri relativi al fondo 2017, per un totale di € 742.123 al lordo della decurtazione per il recupero conseguente alla pronuncia della Corte dei Conti, oltre a € 92.225 relativi alle somme non utilizzate del fondo anno 2016 e alle somme relative a compensi per incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2006 nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e del regolamento in corso di predisposizione e a compensi servizio legale, che saranno quantificate a consuntivo, trovano copertura sul Bilancio di Previsione 2017 nei limiti del bilancio di previsione 2016, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 267/00 combinato con il comma 756 dell'articolo 1 della Legge 208 del 28 dicembre 2015 e il comma 3 dell'articolo 1-ter del Decreto Legislativo n. 78/2015 come modificato dall'art. 18, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

FONDO ART. 31 e 32 CCNL 22/1/2004 - ANNO 2017				allegato "A"
Valori presi come riferimento per il calcolo previsto all'art. 1, comma 236, della l. 208/2015				
Limite = Fondo 2015		€ 891.635	Decurtazione (12,99%)	-€ 118.023
Valore ai fini del calcolo della decurtazione = (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015)		€ 908.568	Tetto massimo (fondo 2015 – decurtazione)	€ 773.612
FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI				
FONDI DI FINANZIAMENTO STABILI				
ART. 15 CCNL 1/4/1999 (ART. 31 COMMA 2 CCNL 22/1/2004)				
c.1 lett. a)	fondo 1998	€ 320.242	c.1 lett. m) risparmi straordinario anno 2016	€ 48.959
c.1 lett. a)	lavoro straordinario posizioni organizzative	€ 14.502		
c.1 lett. c)	risparmi di gestione (spese personale 1998 su 1997)	€ 48.164		
c.1 lett. g)	risorse 1998 LED	€ 22.495	risorse trattamento accessorio personale apt e Agenzia in Liguria	€ 15.728
c.1 lett. h)	risorse destinate corresponsione indennità art. 37 CCNL/95	€ 19.367	decurtazione somme trattamento accessorio personale apt e Agenzia in Liguria	-€ 15.728
c.1 lett. j)	0,52% monte salari 1997	€ 38.870	Somme non utilizzate anno 2016 (NON soggette ai limiti)	€ 92.225
c.1 lett. l)	somme trattamento accessorio personale trasferito Ministero dei trasporti, Anas, Centri per l'impiego	€ 57.285	RISORSE VARIABILI 2017	€ 141.184
c.1 lett. l)	somme trattamento accessorio personale trasferito APT e Agenzia in Liguria	€ 50.345		
c.5	incrementi dotazione organica anni 2001, 2002	€ 204.629	TOTALE RISORSE ANNO 2017	€ 834.348
ART. 4 CCNL 5/10/01				
comma 1	integrazione : 1,1% salari 99	€ 80.371		
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2000, 2001, 2002	€ 21.447		
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2003, 2004, 2005, 2006, 2007	€ 46.648		
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2008	€ 9.312		
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2009	€ 11.667		
comma 2	Ria + Ad personam cessati 2010			
comma 2	RIA+Ad personam cessati 2015	€ 27.782		
comma 2	RIA + Ad personam 2016	€ 3.475		
comma 2	RIA + Ad personam 2017(rateo)	€ 351		
ART. 32 CCNL 22/1/2004				
comma 1	Incremento 0,62% monte salari 2001	€ 39.366		
comma 2	Incremento 0,50% monte salari 2001	€ 31.747		
comma 7	Incremento 0,20% monte salari 2001	€ 12.699		
ART. 4 CCNL 9/5/2006				
comma 1	Incremento 0,50% monte salari 2003	€ 42.178		
ART. 8 CCNL 11/04/2008				
comma 2	Incremento 0,60% monte salari 2005	€ 55.252		
	riduzione fondo per cessazioni. Riduzione consolidata prendendo come riferimento la riduzione per cessazioni nel periodo 2011-2014 (articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010)	-€ 169.231		
	decurtazione per passaggio dipendenti presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2015	-€ 157.152		
	riduzione ai sensi articolo 23 comma 2 D.Lgs n.75/2017	-€ 138.647		
	totale risorse stabili 2017	€ 693.164		

FONDO ART. 31 e 32 CCNL 22/1/2004 - ANNO 2016

Valori presi come riferimento per il calcolo previsto all'art. 1, comma 236, della l. 208/2015

Limite = Fondo 2015	€ 891.635
Valore ai fini del calcolo della decurtazione = (fondo 2015 + rateo RIA cessati 2015 non inserita nel fondo 2015)	€ 908.568

Allegato "B"

Decurtazione (12,99%)	-€ 118.023
Tetto massimo (fondo 2015 – decurtazione)	€ 773.612

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI			
ART. 15 CCNL 1/4/1999 (ART. 31 COMMA 2 CCNL 22/1/2004)	errato	aggiornato	
c.1 lett. a) fondo 1998	€ 320.242	€ 320.242	
c.1 lett. a) lavoro straordinario posizioni organizzative	€ 14.502	€ 14.502	
c.1 lett. c) risparmi di gestione (spese personale 1998 su 1997)	€ 48.164	€ 48.164	
c.1 lett. g) risorse 1998 LED	€ 22.495	€ 22.495	
c.1 lett. h) risorse destinate corresponsione indennità art. 37 CCNL/95	€ 19.367	€ 19.367	
c.1 lett. j) 0,52% monte salari 1997	€ 38.870	€ 38.870	
c.1 lett. l) somme trattamento accessorio personale trasferito Ministero dei trasporti, Anas, Centri per l'impiego	€ 57.285	€ 57.285	
c.1 lett. l) somme trattamento accessorio personale trasferito APT e Agenzia in Liguria	€ 50.345	€ 50.345	
c.5 Incrementi dotazione organica anni 2001, 2002	€ 204.629	€ 204.629	
ART. 4 CCNL 5/10/01			
comma 1 integrazione : 1,1% salari 99	€ 80.371	€ 80.371	
comma 2 Ria + Ad personam cessati 2000, 2001, 2002	€ 21.447	€ 21.447	
comma 2 Ria + Ad personam cessati 2003, 2004, 2005, 2006, 2007	€ 46.648	€ 46.648	
comma 2 Ria + Ad personam cessati 2008	€ 9.312	€ 9.312	
comma 2 Ria + Ad personam cessati 2009	€ 11.667	€ 11.667	
comma 2 Ria + Ad personam cessati 2010	€ 27.782	€ 27.782	
comma 2 RIA+Ad personam cessati 2015	€ 1.010	€ 1.010	
ART. 32 CCNL 22/1/2004			
comma 1 Incremento 0,62% monte salari 2001	€ 39.366	€ 39.366	
comma 2 Incremento 0,50% monte salari 2001	€ 31.747	€ 31.747	
comma 7 Incremento 0,20% monte salari 2001	€ 12.699	€ 12.699	
ART. 4 CCNL 9/5/2006			
comma 1 Incremento 0,50% monte salari 2003	€ 42.178	€ 42.178	
ART. 8 CCNL 11/04/2008			
comma 2 Incremento 0,60% monte salari 2005	€ 55.252	€ 55.252	
riduzione fondo per cessazioni. Riduzione consolidata prendendo come riferimento la riduzione per cessazioni nel periodo 2011-2014 (ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, d.l. 78/2010)	-€ 169.231	-€ 169.231	
decurtazione per passaggio dipendenti presso la Regione Liguria dal 1° luglio 2015	-€ 13.835	-€ 157.152	(1)
decurtazione per prepensionati	-€ 35.800	(*)	(2)
decurtazione permanentemente per riduzione personale (art. 1, comma 236, l. 208/2015) – fondo stabile 2016	-€ 210.248	-€ 118.023	(3)
TOTALE RISORSE STABILI 2016	€ 647.127	€ 710.972	

(1) A suo tempo era stata indicata una riduzione di soli 13.835 perché contestualmente erano state eliminate le seguenti risorse: € 50.345 dal fondo stabile e € 15.728 da quello variabile. Ora, per una migliore esposizione dei dati, sono state lasciate le voci precedenti ed è stato operato il corrispondente taglio oltre alla riduzione conseguente alle cessazioni.

(2) La riduzione è stata ricompresa, nel nuovo calcolo, nella decurtazione di cui all'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, insieme a quella degli altri cessati.

(3) Nel nuovo calcolo è stato preso come limite il fondo approvato per il 2015 (€ 891.635), ma la decurtazione è stata calcolata sulla base dell'importo del fondo 2015 maggiorato del rateo di RIA dei cessati nel 2015 anche se non inserito del fondo (€ 891.635 + € 16.933 = € 908.568). Inoltre, la decurtazione prevede la neutralizzazione dei soggetti già ricompresi nella decurtazione per il passaggio delle funzioni.

FONTI DI FINANZIAMENTO VARIABILI			
ART. 15 CCNL 1/4/1999 (ART. 31 COMMA 3 CCNL 22/1/2004)	risparmi straordinario anno 2015	errato	aggiornato
c.1 lett. m) somme trattamento accessorio personale apt e Agenzia in Liguria		€ 65.370	€ 65.370
decurtazione somme trattamento accessorio personale apt e Agenzia in Liguria			€ 15.728
decurtazione per limite 2015 (art. 1, comma 236, l. 208/2015) (differenza tra risorse 2016 e tetto massimo da rispettare)		-€ 31.110	-€ 2.730
RISORSE VARIABILI 2016		€ 34.260	€ 62.640

FONDO 2016 COMPLESSIVO	€ 681.387	€ 773.612
RECUPERO MANCATO PATTO	€ 44.850	-€ 44.850
NETTO RIDUZIONE PATTO	€ 636.537	€ 728.762
DIFFERENZA		€ 92.225